

COPIA



Comune di Limana

Provincia di Belluno

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 20/10/2015

ad oggetto: costituzione di una Società a responsabilità limitata ad intera partecipazione del Comune di Limana per la gestione di servizi pubblici locali da denominarsi Limana Servizi S.r.l..

L'anno duemilaquindici, addì venti del mese di ottobre, alle ore 16:30 nella Sede Municipale di Limana, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

		Presenti	Assenti
1.	De Zanet Milena	Sindaco	X
2.	Fontana Edi	Consigliere	X
3.	Scot Valentina	Consigliere	X
4.	Rossato Michela	Consigliere	X
5.	Segat Alex	Consigliere	X
6.	Cibien Giorgio	Consigliere	X
7.	Cibien Manolo	Consigliere	X
8.	D'Inca Daniela	Consigliere	X
9.	Gioli Moreno	Consigliere	X
10.	Puppato Giovanni	Consigliere	X
11.	Piol Roberto	Consigliere	X
12.	Dal Farra Renata	Consigliere	X
13.	Reolon Luciano	Consigliere	X

Presenti n. 12

Presiede De Zanet Milena - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Florida Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza.
E' presente alla seduta l'Assessore esterno Stefano Bozzolla.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

PAGINA IN BIANCO

OGGETTO: costituzione di una Società a responsabilità limitata ad intera partecipazione del Comune di Limana per la gestione di servizi pubblici locali da denominarsi "Limana Servizi S.r.l."

Il Sindaco illustra al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.

E' presente alla seduta il Revisore del conto dr. ROSSO Antonio.-

Terminata l'esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione.

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportati nel separato verbale che sarà redatto ai sensi dell'art.36, comma III, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie redatto ai sensi dell'art.1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n.190 approvato con decreto del Sindaco 31 marzo 2015, n.4 e le relazioni tecniche al medesimo allegate, quali parti integranti e sostanziali del suddetto piano;

Dato atto il suddetto Piano prevede, tra l'altro, l'istituzione di una Società totalmente partecipata dal Comune di Limana a cui affidare la gestione del Centro Servizi per l'anziano, del cimitero comunale e di altri servizi a carattere operativo individuati dallo Statuto sociale secondo i criteri enucleati nella premessa del richiamato provvedimento;

Evidenziato che la concreta attuazione del piano è stata rimessa al Consiglio comunale nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dall'art.42, comma II, lett. e) e g) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Valutato che la creazione della predetta Società comunale risponde ad opportune esigenze di definizione di nuovi assetti organizzativi e gestionali oltre che di revisione degli indirizzi strategici e degli obiettivi istituzionali e consente un risparmio di spesa di € 213.991,17 rispetto all'attuale gestione in appalto così come evidenziato nella relazione tecnica allegata n.3 al medesimo richiamato Piano di razionalizzazione;

Ritenuto pertanto di dare attuazione al predetto piano operativo mediante la costituzione di una Società a responsabilità comunale interamente partecipata dal Comune di Limana affidando alla medesima, mediante il sistema dell'*in house providing*, con separato provvedimento da assumere immediatamente dopo l'approvazione della presente deliberazione, la gestione del Centro Servizio per l'anziano e l'appalto del servizio di assistenza domiciliare, quest'ultimo da considerarsi sinergico e complementare al primo;

Ritenuto di rinviare a successiva valutazione l'affidamento della gestione del servizio di cimitero comunale alla costituenda società così come previsto dal predetto piano operativo;

Esaminato il conto economico di previsione afferente la gestione dei due servizi da parte della costituenda società, redatto dal professionista incaricato (sulla base della convenzione per la gestione associata dei servizi stipulata con i Comuni di Forno di Zoldo e Longarone - prot.1258 del 20.02.2014) Dr. Claudio Piccin ed allegato sub.1 alla presente;

Dato atto che il predetto conto economico tiene conto (a differenza di quanto contenuto nel richiamato piano di razionalizzazione) della previsione di impiegare le predette economie per il potenziamento e miglioramento dei servizi, così da elevare gli standard di qualità e quantità e poter dare completa soddisfazione alle esigenze della cittadinanza;

Valutato che sulla base del predetto piano economico le gestioni possono essere svolte in situazione di piena positività economica ed in condizioni maggiormente vantaggiose rispetto alla gestione affidata in appalto ad operatore economico esterno pur dovendosi inquadrare tale servizio tra quelli di interesse generale di carattere sociale che per le concrete modalità e condizioni di svolgimento previste dall'Amministrazione è da qualificarsi come "privo di rilevanza economica";

Ritenuto pertanto che tale scelta risulti foriera di benefici economici per il bilancio dell'ente oltre che più opportuna dal punto di vista organizzativo rispetto alla attuale gestione in appalto della sola esecuzione di alcune attività, in quanto assicura un controllo più stringente sul servizio offerto all'utenza e risponde alle scelte di politica sociale dell'Amministrazione comunale;

Evidenziato che a seguito dell'entrata in vigore delle norme contenute nell'art.1, commi da 561 a 569 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. non sussiste più nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano un divieto di costituire nuove Società pubbliche da parte degli enti locali e che la previsione di riduzione delle medesime, contenuta nel citato comma 611, è da considerarsi quale indicazione di carattere non tassativo ma piuttosto quale attuazione del principio più generale di razionalizzazione e riduzione della spesa e della esigenza di non ammettere Società che non rispondano ai criteri di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Considerato che tale scelta organizzativa di creazione di un nuovo organismo partecipato comporta comunque la necessità per questo Ente di assicurare:

- un costante ed effettivo monitoraggio sull'andamento della società, con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la presente scelta partecipativa;

PAGINA IN BIANCO

- tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati;
- controlli penetranti a garanzia dell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica quale imperativo assoluto della Finanza pubblica.

Dato atto che questo Ente ha già provveduto ad effettuare la ricognizione prevista dall'articolo 3, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e s.m.i. così come risulta dalla deliberazione del Consiglio comunale 30 marzo 2009, n.6;

Esaminato lo schema di Statuto societario della costituenda società allegato su.2 alla presente deliberazione;

Considerato che secondo quanto dispone l'art.18, comma 2 bis del D.L. 25 giugno 2008, n.112 e s.m.i. *"Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) o le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione."*

Tenuto conto che la Corte dei Conti - Sezione di controllo regionale della Toscana - con delibera n.1/2015/PAR ha espresso l'avviso che la *"disposizione, nell'introdurre il principio di riduzione dei costi del personale, ne esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l'autonomia dell'ente nel dettagliarle con proprio atto di indirizzo"*. In questo quadro vi è *"la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali (...) e, dall'altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni"* ma, al tempo stesso, la norma *"prevede la facoltà per l'ente di prendere in considerazione anche il 'settore di operatività' delle varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale (...)".* Se è vero, infatti, che il principio guida che l'ente deve perseguire è quello della *"riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni"*, nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati". Pertanto, il Comune *"ha il potere-dovere di contemperare l'esigenza di contenimento della spesa con l'erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività. In altri termini, le modalità di realizzazione dei menzionati vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa dell'ente vigilante che, in qualità di socio dell'organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio"*.

Valutato pertanto di formulare fin d'ora i criteri e le modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale da osservarsi da parte della Società, tenendo conto del fatto che la medesima opererà nel campo dei servizi sociali ed in particolare di quelli diretti alle persone anziane e che dovrà essere pertanto principalmente perseguito l'obiettivo di erogare costantemente servizi con standard di qualità elevati pur nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità del servizio;

Ritenuto altresì di formulare i necessari indirizzi al Sindaco in materia di scelta del sistema di *"governance"* della Società;

Dato atto che gli affidamenti dei servizi saranno disposti con successivi provvedimenti con i quali verranno approvati anche i relativi contratti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

Richiesto ed acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) n.3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

CON voti espressi per alzata di mano: favorevoli: 8, contrari: 3 (Dal Farra Renata, Puppato Giovanni, Piol Roberto), astenuto: 1 (Reolon Luciano).-

PAGINA IN BIANCO

DELIBERA

1. Di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, una Società a responsabilità limitata ad intera partecipazione del Comune di Limana per la gestione di servizi pubblici locali da denominarsi "Limana Servizi S.r.l." approvandone il relativo Statuto, allegato sub.2 alla presente deliberazione.
2. Di autorizzare il Sindaco ad agire e intervenire agli atti costitutivi necessari alla formale costituzione della Società in rappresentanza del Comune provvedendo alla nomina di un amministratore unico.
3. Di dotare la predetta Società di un capitale sociale pari ad euro 100.000, dando atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria al capitolo 775/1 "costituzione nuova società" codifica 267/00: 2.01.08.09.07 codifica 118/11: 12.07.3.301.10.9, del vigente bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2015.
4. Di stabilire la sede legale della società nel Comune di Limana dando atto che ai soli fini previsti dall'art.111 ter delle disposizioni attuative del codice civile l'indirizzo completo è individuato in Limana, Via Garibaldi 28.
5. Di dare atto che l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, previsto dal piano di razionalizzazione richiamato in premessa, sarà disposto con successive e separate deliberazioni contenenti altresì gli schemi dei relativi contratti di servizi, dando atto fin d'ora che per l'affidamento dei servizi pubblici locali "Centro Servizi per l'anziano" ed "Assistenza domiciliare", rispetto ai quali si intende procedere fin da subito al relativo affidamento, non risultano applicabili i commi 20 e 21 dell'art.34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.221, essendo i medesimi da qualificarsi come servizi di interesse generale, di natura sociale, che per la concreta modalità di svolgimento non assumeranno rilevanza economica.
6. Di formulare, nei confronti della costituenda società, i seguenti indirizzi contenenti criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale ai sensi dell'art.18, comma 2 bis del D.L. 25 giugno 2008, n.112 e s.m.i. tenendo conto che la medesima società sarà operante nell'ambito dei servizi agli anziani:
 - l'assunzione di personale dipendente come anche gli incarichi di collaborazione esterna dovranno essere preceduti da opportune selezioni nel rispetto degli atti regolamentari da parte della società medesima che assicurino l'attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i..
 - con specifica deliberazione della giunta comunale verrà individuato, previo espletamento delle necessarie fasi informative e concertative con i soggetti sindacali, il personale attualmente alle dipendenze dell'ente da trasferire alla costituenda società in applicazione degli artt.3, comma 30 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 e dell'art.31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., valutando di disporre il passaggio di personale in misura adeguata rispetto alle funzioni esercitate e garantendo che la società non proceda ad assunzioni per professionalità che possono essere adeguatamente reperite nella dotazione organica dell'ente;
 - le assunzioni necessarie a dotare la società del personale necessario per l'avvio e lo svolgimento del servizio dovranno essere disposte in misura e con modalità tali da garantire la sostenibilità economico finanziaria prevista nel conto economico di previsione allegato sub.1 alla presente ed assicurando che ciò non comporti aggravii tariffari a carico dell'utenza;
 - nuove successive assunzioni a tempo indeterminato potranno essere disposte solo a fronte dell'attivazione di nuovi servizi e/o di elevazione di standard di qualità;
 - assunzioni a tempo determinato potranno essere disposte solo per straordinari ed improrogabili motivi sostitutivi o per l'attuazione di specifici progetti a favore dell'utenza;
 - collaborazioni esterne potranno essere disposte solo per lo svolgimento di attività di "service" di carattere specialistico o per l'attuazione di specifici progetti a favore dell'utenza che richiedano, in entrambi i casi, professionalità non in possesso del personale dipendente o per comprovate straordinarie ragioni organizzative;
 - attuazione ove possibile di convenzioni con enti pubblici o privati aventi la stessa mission sociale finalizzati alla gestione associata di servizi o di parti di essi con impiego di personale operante in più realtà in modo di creare possibili sinergie e specializzazione dei lavoratori interessati.

Con separata votazione espressa in forma palese ed avente esito immediatamente eseguibile: favorevoli: 8, contrari: 1 (Dal Farra Renata.), astenuti: 3 (Puppato Giovanni, Piol Roberto, Reolon Luciano).- la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs.vo 267/2000, stante l'urgenza di ottenere i risparmi di spesa previsti dal piano di razionalizzazione.

PAGINA IN BIANCO

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE
DELLA SRL DI PROSSIMA COSTITUZIONE
PER LA GESTIONE
DEL CSA ING. C. TESTOLINI E DEL SAD
ANNI 2015-2016-2017**

CONTO ECONOMICO	Anno 2015 (1 mese)	Anno 2016	Anno 2017
RICAVI			
rette ospiti non autosufficienti	96.120	1.153.440	1.153.440
rette ospiti autosufficienti	20.826	249.912	249.912
rette centro diurno	4.200	50.400	50.400
rimborsi trasporti	333	4.000	4.000
rimborsi farmaci	500	6.000	6.000
rimborso valori bollati	208	2.500	2.500
contributo ospiti residenziali non autosuff.	104.664	1.255.968	1.255.968
contributo centro diurno ospiti non autosuff.	1.050	12.595	12.595
contributo servizi regolamentati da convenzione	4.571	54.852	54.852
ricavi SAD	5.208	69.000	69.000
ricavi marginali	333	4.000	4.000
Totale ricavi	238.014	2.862.667	2.862.667
COSTI			
materie prime			
acquisto materiale sanitario	2.917	35.000	35.000
acquisto farmaci	500	6.000	6.000
acquisto materiale consumo	2.917	35.000	35.000
acquisto carburante	1.047	12.560	12.560
servizi			
noleggio biancheria	5.083	61.000	61.000
somministrazione pasti	27.083	337.525	337.525
energia elettrica	4.167	50.000	50.000
riscaldamento	8.000	52.000	52.000
spese telefoniche	292	3.500	3.500
pulizia locali		100.000	100.000
smaltimento rifiuti speciali	292	3.500	3.500
smaltimento rifiuti	833	10.000	10.000
assicurazioni	1.042	12.500	12.500
assicurazioni mezzi	396	4.750	4.750
servizi trasporto vari	440	5.280	5.280
manutenzioni varie e canoni manutenzione	7.500	92.000	92.000
consulenze tecniche	833	10.000	10.000
spesa tenute paghe e contabilità	2.083	25.000	25.000
compensi organi sociali	1.250	15.000	15.000
spese aggiornamento	417	5.000	5.000
spese postali	125	1.500	1.500
commissioni e spese banca	83	1.000	1.000

CONTO ECONOMICO	Anno 2015 (1 mese)	Anno 2016	Anno 2017
godimento beni di terzi			
noleggio attrezzatura	292	3.500	3.500
costi del personale			
costi vari del personale	159.006	1.881.101	1.918.723
ammortamenti			
immobilizzazioni materiali	0	2.500	2.500
immobilizzazioni immateriali	600	600	600
oneri diversi di gestione			
oneri diversi	3.000	17.000	22.000
oneri finanziari			
interessi passivi diversi	750	3.000	3.000
TOTALI COSTI	230.947	2.785.816	2.828.438
utile da conto economico (ante imposte)	7.067	76.851	34.229

Premesse:

1) La seguente analisi è basata, in riferimento al biennio 2016 e 2017, in assenza di comunicazioni rilevanti, sui dati raccolti e sulle considerazioni già evidenziate nello studio di fattibilità del 15.12.2014, al quale si rinvia per maggiori approfondimenti. Tali dati sono stati aggiornati con i dati presenti nel bilancio di previsione 2015 del Comune.

2) Sono stati inseriti anche i costi ed i ricavi relativi alla gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD): tale servizio sarà gestito sulla base di uno specifico contratto di servizio con il comune di Limana.

3) Per l'anno 2015, ove non diversamente indicato, le previsioni di entrata e di spesa, sono rapportate ad un mese di gestione dei servizi (dicembre 2015).

4) Le previsioni sono basate sull'attuale ricettività del CSA e sul sistema tariffario vigente. La ricettività della struttura, attualmente autorizzata dalla Regione Veneto, è la seguente:

- 72 posti per ospiti non autosufficienti di intensità minima-ridotta, tutti accreditati;
- 18 posti per ospiti autosufficienti;
- 15 posti centro diurno, tutti autorizzati e accreditati per ospiti non autosufficienti.

5) Nei costi, ai sensi dell'articolo 19 c. 2 DPR 633/72, è inclusa l'IVA (ove dovuta) relativa all'acquisto dei beni e servizi che risulta indetraibile in quanto

affidente ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 n. 21 DPR 633/72: per il SAD sarà valutata l'incidenza del prorata di detraibilità, comunque non rilevante.

Nel dettaglio:

ENTRATE – RICAVI

Le entrate dell'Ente sono costituite dalle rette pagate dagli ospiti, dai contributi regionali erogati dalle ULSS e da alcune voci di ricavo marginale.

RETTE

Rette ospiti non autosufficienti: il numero di 72 posti letto per 365 giorni all'anno è stato moltiplicato per una retta media alberghiera di euro 45,00 e prudenzialmente ridotto considerando un tasso di copertura medio del 97,5%, che tiene conto delle dinamiche connesse alla copertura dei posti vacanti. Il ricavo presunto ammonta ad **euro 1.153.440,00**.

Rette ospiti autosufficienti (compreso il modulo di sollievo): il numero di 18 posti letto per 365 giorni all'anno è stato moltiplicato per una retta media alberghiera di euro 39,00 e prudenzialmente ridotto considerando un tasso di copertura medio del 97,5%, che tiene conto delle dinamiche connesse alla copertura dei posti vacanti. Il ricavo presunto ammonta ad **euro 249.912,00**

Rette centro diurno: a fronte di 15 posti autorizzati, si è tenuto conto del flusso medio di utenza e non della reale ricettività del servizio, significativamente superiore; quindi il numero medio di giornate di presenza, fissato in 1.800, è stato moltiplicato per una retta media alberghiera di euro 28,00. Il ricavo presunto ammonta ad **euro 50.400,00**.

Rimborsi trasporti: trattasi dei rimborsi per i trasporti effettuati per visite mediche, centro diurno e altri servizi. Prudenzialmente si assume l'importo di **euro 4.000,00**.

Rimborsi farmaci: tale ricavo dovrebbe, al netto delle rimanenze, coincidere con l'importo dei farmaci acquistati dalla struttura. Si assume l'importo, ritenuto congruo rispetto al flusso di utenza di cui sopra, di **euro 6.000,00**.

Rimborso valori bollati: sulle fatture delle rette, trattandosi di importi esenti iva ai sensi dell'articolo 10, n. 21, del DPR 633/1972 è obbligatorio applicare la marca da bollo attualmente di euro 2,00. Sarebbe opportuno che tale spesa, sostenuta per conto degli ospiti, fosse addebitata agli stessi. Si assume pertanto l'importo, ritenuto congruo di **euro 2.500,00**.

Ricavi SAD: sulle base dei dati forniti dai servizi sociali del comune ed in seguito all'analisi dei costi di gestione del servizio da parte della società sono stati definiti i ricavi che consentono l'equilibrio economico: è stata considerata la presenza media di n. 2 O.S.S., part-time, per un complessivo di 60 ore settimanali, il coordinamento sociale e amministrativo, l'utilizzo di n. 2 automezzi, di cui uno messo a disposizione a titolo gratuito dal Comune di Limana ed uno riscattato dalla società (Dacia-Logan) e la copertura dei costi variabili e fissi (carburante, bollo, assicurazioni, manutenzioni, quote di ammortamento). Si specifica che il costo del personale è comprensivo della copertura per assenze contrattuali e straordinarie. E' evidente che tale servizio presenta dei margini di variabilità: i costi effettivi dell'appalto dovranno essere oggetto di un costante monitoraggio, al fine di adeguare il corrispettivo del canone ad un importo che consenta di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio. Si assume per il mese di dicembre 2015 l'importo (rapportato al mese) stanziato nel bilancio comunale (**euro 5.208**) e per il biennio 2016-2017 l'importo ritenuto congruo di **euro 69.000,00**.

CONTRIBUTI REGIONALI

Contributo regionale per ospiti residenziali non autosufficienti (L.R. 22/2002 e ss.mm.ii.): in riferimento ai 72 posti letto, autorizzati e accreditati per anziani non autosufficienti di intensità minima-ridotta, è stato considerato il medesimo tasso di copertura applicato nel computo delle rette alberghiere, ovvero 97,5%, moltiplicato per il valore nominale della quota regionale (g.m.e) di euro 49,00 per die. Il ricavo presunto, ammonta ad **euro 1.255.968,00**.

Contributo regionale per centro diurno per ospiti non autosufficienti (L.R. 22/2002 e ss.mm.ii.): a fronte di 15 posti autorizzati e accreditati per anziani non autosufficienti, si è tenuto conto del flusso medio di utenza e non della reale

ricettività del servizio; quindi il numero medio di giornate di presenza, fissato in 450, è stato moltiplicato per il valore nominale della quota regionale di euro 27,99 per die. Il ricavo presunto ammonta ad euro 12.595,00.

Contributo regionale per servizi regolamentati da convenzione con l'ULSS (area riabilitativa e cognitiva): preso atto delle convenzioni attualmente in uso, in riferimento ai 72 posti letto, autorizzati e accreditati per anziani non autosufficienti di intensità minima-ridotta, è stato considerato il medesimo tasso di copertura applicato nel computo delle rette alberghiere e della quota regionale residenziale, ovvero 97,5%, moltiplicato per il valore nominale della quota convenzionata (g.m.c) fornita dalla struttura di euro 2,14 per die. Il ricavo presunto ammonta ad euro 54.852,00.

ENTRATE MARGINALI

Rimborso Dussmann Service srl: trattasi del corrispettivo incassato dalla società Dussmann Service Srl per l'utilizzo della cucina del CSA per la produzione di pasti che vengono somministrati presso altre strutture. Si assume l'importo di euro 4.000,00.

SPESE- COSTI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

Acquisto di materiale sanitario (prodotti monouso): sono costituiti dagli ausili per l'incontinenza, utilizzati dagli ospiti della struttura: si ritiene congruo l'importo di euro 35.000,00.

Acquisto farmaci: tale dato, non dettagliato nel prospetto fornito, al netto della variazione delle rimanenze, dovrebbe coincidere con il dato presente nei ricavi: si assume pertanto l'importo di euro 6.000,00.

Acquisto di materiale di consumo: la voce è estremamente eterogenea e comprende tra gli altri: acquisto di indumenti per il personale, integratori alimentari, materiale per l'igiene della persona, prodotti per la sanificazione,

materiale di cancelleria, etc.: si ritiene congruo prevedere una somma di **euro 35.000,00**.

Acquisto di carburanti automezzi/autovetture: la voce è relativa alla spesa per carburante per i mezzi attualmente in uso dal centro di servizio per l'anziano.

Nella voce sono stati inseriti anche i costi di utilizzo dei mezzi destinati al SAD.

Si ritiene di stanziare un importo di **euro 12.560,00**.

COSTI PER SERVIZI

La voce comprende:

Servizio di noleggio biancheria: prudenzialmente si assume il dato storico, di **euro 61.000,00**.

Servizio di somministrazione pasti: Sulla base dei dati storici, la previsione di spesa annuale è di **euro 337.525,00**. Nella voce non sono stati iscritti i costi dei pasti del SAD, che verranno fatturati direttamente dalla Dusmann al Comune.

Energia elettrica: si assume l'importo, ritenuto congruo, di **euro 50.000,00**.

Riscaldamento: si assume l'importo, ritenuto congruo, di **euro 52.000,00**. Per l'anno 2015 l'importo tiene in considerazione i maggiori consumi del mese di dicembre.

Spese telefoniche: si assume l'importo, ritenuto congruo, di **euro 3.500,00**.

Pulizia locali: Considerati i costi medi applicati in altre strutture per il medesimo servizio, si inserisce un dato ritenuto congruo, anche in ragione delle caratteristiche della struttura, di **euro 100.000,00** annuali. Per l'anno 2015 tale voce non è specificatamente dettagliata, ma è compresa tra i costi del personale.

Smaltimento rifiuti speciali: si stima un importo ritenuto congruo di **euro 3.500,00**.

Smaltimento rifiuti: si ritiene opportuno stanziare un importo prudenziale di **euro 10.000,00**.

Assicurazioni: dalle informazioni acquisite l'importo relativo all'assicurazione RCT obbligatoria, può essere stimato in **euro 10.000,00**. La sottoscrizione di eventuali polizze per la copertura *All Risk* riferita alle attrezzature in uso al conduttore dell'immobile e alla copertura *D&O* può essere stimata in **euro 2.500,00**.

Assicurazioni mezzi: si assume, prudenzialmente l'importo di **euro 4.750,00**.

Nella voce sono stati inseriti anche i costi di utilizzo dei mezzi destinati al SAD. Considerata anche la presenza significativa di personale volontario, è da valutare la sottoscrizione di una polizza infortuni integrativa per il conducente, stimata in euro 1.000,00.

Servizi di trasporto vari: Prudenzialmente si assume l'importo di euro 5.280,00.

Manutenzioni varie e canoni di manutenzione ed assistenza:

Si ritiene possibile stanziare un importo, attualmente in carico al bilancio comunale, comprensivo delle spese del manutentore e dei canoni di manutenzione ed assistenza, che non pregiudica gli equilibri della presente valutazione, il cui dettaglio dovrà essere programmato di anno in anno sulla base del piano degli investimenti, di euro 92.000,00.

Consulenze tecniche: trattasi di varie spese che la struttura deve necessariamente sostenere per visite mediche dei dipendenti, consulenze per la certificazione di qualità e per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ecc. : si stima l'importo in euro 10.000,00.

Spese tenuta paghe, contabilità e consulenza fiscale ed amministrativa: trattasi di costi, che si possono stimare in complessivi euro 25.000,00.

Compensi organi sociali: l'onere è estremamente variabile e dipenderà dalle scelte che saranno prese dall'amministrazione comunale: viene ipotizzato un importo di euro 15.000,00.

Spese di aggiornamento: si ritiene congruo stimare, per i corsi di aggiornamento del personale, un importo di euro 5.000,00.

Spese postali: si ritiene congruo stimare un importo di euro 1.500,00.

Servizio idrico integrato: si omette l'indicazione dell'importo, che comunque dovrà essere monitorato.

Commissioni e spese bancarie: si ritiene congruo stimare un importo di euro 1.000,00.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

La voce comprende:

Canoni di locazione immobili: dalle informazioni acquisite il Comune concederà in comodato la struttura e il complesso dei beni di pertinenza del CSA. Conseguentemente non è stato previsto alcun importo.

Canoni di noleggio attrezzatura: trattasi dei contratti di noleggio relativi alle due fotocopiatrici/multifunzione. Si assume l'importo di **euro 3.500,00**.

COSTI PER IL PERSONALE

È la voce che presenta maggiore complessità e che incide prevalentemente sul risultato d'esercizio finale, come anche sulla gestione e la qualità dei servizi offerti. L'obiettivo che l'amministrazione intende perseguire è quello di gestire con personale dipendente dell'azienda i servizi che attualmente vengono resi dalla cooperativa mediante contratto di appalto.

Il costo complessivo del personale dipendente per l'anno 2016 viene previsto in **euro 1.881.101,00**, così come determinato nello studio di fattibilità al quale si rinvia.

Per l'anno 2017 viene previsto in **euro 1.918.723,00** in quanto si è voluto considerare un tasso di adeguamento prudenziale sui contratti nazionali in fase di rinnovo.

Tra i costi del personale, per l'anno 2015, sono stati compresi anche i costi dei dipendenti comunali che opereranno nel mese di dicembre presso la società: i dati sono stati estrapolati dal bilancio di previsione dell'Ente.

Nella voce costi del personale sono stati inseriti anche i costi degli operatori socio sanitari impiegati per la gestione del SAD.

Come già rilevato, la spesa del personale indicata nel bilancio previsionale non deve considerarsi come un valore statico e puntuale. La stima proposta tiene conto di diversi aspetti, contrattuali, retributivi e caratteristici dell'organizzazione territoriale di un CSA, che garantiscono un equilibrio economico sostenibile con il sistema di gestione proposto. Inoltre, vengono garantiti standard qualitativi che superano significativamente i livelli minimi indicati dalla normativa regionale in tema di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie (L.R. 22/2002 e ss.mm.ii.). Resta inteso che la spesa del personale, in quanto principale voce di costo del bilancio del CSA,

rappresenta la priorità operativa sulla quale intervenire con un controllo di gestione professionale, funzionale e puntuale.

AMMORTAMENTI

Trattasi di una voce che sarà presente nel bilancio dell'azienda solo in seguito all'acquisto di immobilizzazioni materiali o immateriali: In questa fase non è possibile prevedere, in modo razionale, i costi da inserire ma le scelte, in termini di investimento, che saranno operate di volta in volta, dovranno tener conto dei riflessi di tale voce sul conto economico. Nella voce ammortamento immobilizzazione materiali sono stati inseriti i costi di ammortamento di un mezzo da destinare al SAD (euro 2.500,00). Nella voce ammortamento immobilizzazioni immateriali sono inseriti i soli costi pluriennali relativi alle spese notarili che la società dovrà sostenere in sede di costituzione (euro 600,00).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

La voce comprende, tra gli altri, i costi relativi ai valori bollati, l'imposta di bollo, di registro e la tassa di concessione governativa, i diritti camerali, i contributi associativi, le tasse di possesso degli automezzi/autovetture, le eventuali perdite su crediti, le spese per abbonamenti vari, e le spese di rappresentanza. Si ritiene opportuno stanziare l'importo di euro 3.000 per l'anno 2015 di euro 17.000 per l'anno 2016 ed euro 22.000 per l'anno 2017, al fine di tener conto anche di possibili imprevisti ed adeguamenti contrattuali.

ONERI FINANZIARI

La voce comprende:

Interessi passivi bancari: sono costituiti dagli interessi passivi che matureranno sugli eventuali saldi negativi presenti sul conto corrente: si prevede un importo prudenziale di euro 3.000,00;

ONERI STRAORDINARI

Onceri straordinari: sono costituiti dagli eventuali oneri non appartenenti alla gestione caratteristica dell'azienda: si omette l'indicazione, non potendo stimare in modo razionale alcun importo.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Si omette l'indicazione delle imposte sul reddito imponibile (IRAP, IRES) in quanto l'importo è condizionato dalla definizione dell'utile ante imposte che anche per gli anni 2016 e 2017 dovrà tendere al pareggio economico.

Il conto economico evidenzia un utile ante imposte per i tre esercizi che rileva la sostenibilità economica del Centro Servizi "Ing. C. Testolini" mediante la gestione in *house providing*.

Il risultato operativo è in progressivo decremento, sul biennio 2016-2017, poiché a fronte di un adeguamento prudenziale delle principali voci di costo (revisioni contrattuali all'indice ISTAT-FOI di riferimento, rinnovo contratto nazionale UNEBA) non si è tenuto conto di un aggiornamento dei ricavi, ovvero delle tariffe della CSA (al medesimo indice ISTAT-FOI di riferimento).

Dal punto di vista dei flussi di cassa attesi si sottolinea che, partendo dai risultati economici evidenziati e individuando i costi non monetari (essenzialmente TFR ed ammortamenti), in assenza di quote capitali di finanziamenti da restituire e considerando anche la quota di capitale sociale che il Comune conferirà in sede di costituzione, non si evidenziano particolari criticità essendo la società in grado di generare un cash flow positivo.

Si ribadisce che il presente progetto non deve intendersi come uno schema predefinito e statico di costi e ricavi, ma come un documento previsionale che, a partire da stime prudenziali rivolte al pareggio economico di bilancio, riserva margini significativi ad un'amministrazione aziendale capace di un controllo di gestione condotto con strumenti e professionalità adeguati. La presenza di un utile ante imposte significativo per gli anni 2016 e 2017 consente di generare risorse utili al finanziamento di investimenti sulla struttura, eventuali fondi di formazione e produttività per il personale,

come anche al potenziamento e allo sviluppo di ulteriori servizi a favore della comunità.

Limana, 08 ottobre 2015

Dott. Piccin Claudio

PAGINA IN BIANCO

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata denominata
" Limana Servizi S.r.l."

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede in Limana (BL).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società assume la gestione di servizi pubblici locali per conto degli enti locali partecipanti con il sistema dell'"in house providing" ed ha per oggetto - nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti - le seguenti attività:

- * la gestione del servizio pubblico di centri per servizi per l'anziano;
- * la gestione di servizi semiresidenziali per anziani: centri diurni e assistenza domiciliare;
- * la gestione di asili integrati per l'infanzia di ogni ordine e grado;
- * la gestione mense;
- * la gestione di palestre ed impianti sportivi;
- * la promozione e la gestione di iniziative culturali, ricreative e sportive, manifestazioni ed eventi di volontariato;
- * la gestione di servizi e risorse a rilevanza sociale in genere;
- * la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, ad uso umano e veterinario dei prodotti galenici e degli altri prodotti affini;
- * la vendita di presidi medico chirurgici, articoli sanitari, dietetici, reattivi, diagnostici e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico compresi i cosmetici, gli articoli di profumeria, le calzature, i giocattoli, gli articoli di vestiario, i testi, libri e materiale editoriale inerente l'educazione sanitaria;
- * il noleggio di apparecchi ed articoli sanitari in genere e la fornitura di servizi di autoanalisi ed autoCest diagnostici;
- * i servizi di prenotazione di visite ed esami presso enti convenzionati con il SSN e non;

* la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e sociale;

* * la gestione di servizi di trasporto urbano e scolastico;

* la gestione delle concessioni dei manufatti cimiteriali;

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge (D. Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi) - che gli amministratori riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa potrà inoltre - comunque necessariamente con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge e dei relativi provvedimenti attuativi, e purchè tali operazioni abbiano carattere strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale principale - concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in generale anche a favore di terzi nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. La Società potrà assumere partecipazioni in altre società solo qualora esse non comportino responsabilità illimitata e/o solidale.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

ART. 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in Euro,00 (.....virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito, conformemente alle disposizioni di legge in materia (articoli 2481, 2481 bis e 2481 ter del Codice Civile) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nel rispetto dell'articolo 2464 e seguenti del Codice Civile.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di sottoscrizione,

salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile.

L'esclusione del diritto di sottoscrizione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

ART. 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del Codice Civile.

ART. 7 - PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, solo a favore:

- di enti pubblici;
- di società a totale partecipazione pubblica.

In caso di trasferimento, agli altri soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. E' assolutamente vietato il trasferimento delle partecipazioni a favore di soggetti privati.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;

- il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno o usufrutto.

Il trasferimento delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

* * *

Il trasferimento delle partecipazioni, semprechè posto in essere con l'osservanza di quanto sopra prescritto, avrà effetto nei confronti della società ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

Il trasferimento effettuato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto non avrà effetto nei confronti della società ed il cessionario non sarà pertanto legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla Legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante:

- lettera raccomandata A/R o telegramma spediti ai soci al domicilio risultante ai sensi dell'articolo 2479 bis, primo comma, del Codice Civile;

oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica certificata inviati rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati dal socio all'Organo Amministrativo della società.

L'avviso può anche essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione - che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione - per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'articolo 2466 del Codice Civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione ed in ogni altro caso in cui manchi il soggetto designato statutariamente, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il

Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

QUORUM

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dell'intero capitale sociale, salvo che per le modificazioni del presente statuto, nonché per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, decisioni per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto di interessi.

VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle decisioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AUDIO-VIDEO ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 10 - AMMINISTRAZIONE

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

La società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. La fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci;

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili;

f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del Codice Civile;

Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel frattempo a consiglio decaduto, gli altri amministratori non dimissionari o decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure dalla maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio viene convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spediti o inviati - almeno tre giorni prima dell'adunanza - a ciascun amministratore, nonché a ciascun componente dell'organo di controllo, se nominato, all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicato da ciascuno di essi alla società; in caso di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominati, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

ART. 12 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo - fermo l'obbligo di rispettare quanto infra previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte degli enti soci sui servizi affidati direttamente alla società e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art.3 - è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la Legge o lo statuto riservano all'assemblea e i seguenti atti, che richiedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di società di ogni tipo e loro consorzi;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori Delegati - ferma restando la necessità dell'autorizzazione assembleare per gli atti sopra indicati - potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

L'organo amministrativo, previa autorizzazione dei soci, può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie

di atti, determinandone le mansioni, i poteri e le eventuali retribuzioni.

* * *

Al fine di poter gestire direttamente servizi pubblici locali, affidati direttamente dagli enti pubblici soci (sistema dell'"in house providing"), la società è sottoposta al medesimo controllo che questi ultimi esercitano sui propri servizi, pertanto ai soci è consentito l'esercizio di poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale. Le scelte gestionali aziendali, generali e particolari, vengono definite da parte degli enti soci, mediante la formulazione di appositi atti di indirizzo di carattere politico - amministrativo, generali o particolari, rispetto ai quali gli organi della società si porranno come meri esecutori, vincolati ad agire costantemente secondo direttive ed indirizzi, ma anche scelte di tipo operativo, di volta in volta finalizzati al solo perseguimento dell'interesse pubblico alla migliore erogazione del servizio compatibile con logiche di contenimento dei costi; nel caso di pluralità di soci pubblici gli atti di indirizzo potranno essere formulati in modo associato dagli enti pubblici partecipanti nelle forme previste dalla legge.

Al fine di permettere il controllo degli enti soci sui servizi, l'organo amministrativo è tenuto a trasmettere agli enti soci:

a) i documenti di budget economico-finanziari, reports infrannuali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e ciò al fine di consentire agli enti soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi a mezzo della società; entro il 31 ottobre di ciascun anno la Società trasmette alla Giunta comunale le previsioni economico finanziarie, inerenti le attività affidate, relative al successivo triennio affinché la medesima Giunta comunale provveda alla relativa approvazione o assuma differenti indirizzi entro il 30 novembre di ciascun anno;

b) la relazione sull'eventuale scostamento delle previsioni di budget o di modifica del piano industriale. E' inoltre consentito a ciascun ente socio, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, il diritto di avere informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purchè tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa. Ove richiesto dagli

enti soci, il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico riferiscono ai medesimi in merito alla qualità ed alla quantità dei servizi svolti dalla società, nonché sull'evoluzione generale della gestione, ed in particolare sui costi ed i ricavi della stessa;

c) i verbali delle decisioni assunte dall'organo di amministrazione alla Giunta comunale con periodicità mensile.

ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 14 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente garanzia nelle forme previste dalla legge e secondo le decisioni assunte dai soci.

ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO

I soci possono nominare un organo di controllo monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), con le competenze ed i poteri previsti per il caso di nomina obbligatoria dello stesso ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, o un revisore con le competenze ed i poteri previsti per la medesima funzione in tema di società per azioni.

La nomina dell'organo di controllo, monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), o del revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2477 del Codice Civile, nei modi e nei termini in esso previsti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo - se non previsto diversamente dalla legge - esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci non decidano di affidare la revisione legale ad un soggetto esterno, avente i requisiti di legge.

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio nonché dei documenti previsti dagli articoli 2427 e 2428 del Codice Civile e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 17 - UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili netti ai soci, dedotta la somma di cui all'articolo 2430 del Codice Civile.

ART. 18 - RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o nel libro delle decisioni degli amministratori. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, la raccomandata deve essere spedita

entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del recedente.

A tal fine, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore dell'avviamento.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo lettera raccomandata A/R agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della partecipazione del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto della partecipazione del recedente può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

Ove, entro il termine di cui sopra, non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca, a sua volta, a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, tale determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, ai sensi dell'articolo 2473, terzo comma, del Codice Civile.

La cessione della partecipazione del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente statuto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

L'organo amministrativo, non appena venga a conoscenza del valore di rimborso determinato in base alle disposizioni precedenti e sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della partecipazione del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, convoca

l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'articolo 2482 del Codice Civile; qualora non sia possibile in tal modo rimborsare la partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili, la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a favore di tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

ART. 19 - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

ART. 20 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da un Notaio, con conseguente applicazione dell'articolo 2436 del Codice Civile.

La società può emettere titoli di debito per la somma determinata nella delibera di emissione.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno decise da un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Belluno, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'Arbitro Unico giudicherà, entro novanta giorni dalla costituzione, in via rituale e secondo diritto, osservando le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e delle leggi speciali in materia.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ART. 22 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- la qualità di socio può essere dimostrata sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese o mediante l'esibizione di un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge;
- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2479 bis, primo comma, del Codice Civile;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata o, in mancanza ed in quanto compatibili, quelle in tema di società per azioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

costituzione di una Società a responsabilità limitata ad intera partecipazione del Comune di Limana per la gestione di servizi pubblici locali da denominarsi Limana Servizi S.r.l..

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

Data 12/10/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Florida Fabrizio

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

- vista la documentazione allegata alla proposta di delibera, consistente nel conto economico di previsione afferente la gestione dei servizi "centro servizi all'anziano" e "assistenza domiciliare", redatto da professionista incaricato, e preso atto che sulla base dello stesso le gestioni in oggetto potranno essere svolte a condizioni maggiormente vantaggiose rispetto all'attuale forma di gestione;
- preso atto che allo stato attuale non è ancora stato individuato il personale attualmente alle dipendenze dell'ente che verrà trasferito alla costituenda società;
- preso atto che i suddetti servizi non verranno esercitati né direttamente né indirettamente da altri organismi;
- preso atto che il capitale della società sarà interamente pubblico pertanto la partecipazione è da considerarsi bene patrimoniale dell'ente;
- ricordato che i servizi gestiti con la modalità dell'in house providing sottostanno al medesimo controllo che l'ente esercita sui servizi gestiti direttamente, e verificato che sono indicate le modalità per esercitare il controllo analogo;
- ritenuto per quanto sopra che la scelta di costituire una srl per la gestione in house dei servizi in parola sia motivata da pubblico interesse;
- esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto e comunque si riserva di esprimere il proprio parere sugli atti successivi e conseguenti, dai quali potranno evincersi più compiutamente gli immediati riflessi sugli equilibri del bilancio dell'Ente.

Limana, 13/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO/FINANZIARIO
f.to Rag. Venzo Tiziana

PAGINA IN BIANCO

PAGINA IN BIANCO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to De Zanet Milena

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Florida Fabrizio

"Copia conforme all' originale ad uso amministrativo, composta da n. 20 fogli, compresi gli allegati."



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che:

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi;
- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari;

Limana,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

Limana,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Prot.	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

SI COMUNICA CHE

- 1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;
- 2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Florida Fabrizio)